

Posizione n. 0102089-22

N. 44.068 di repertorio

N. 23.375 di raccolta

VERBALE D'ASSEMBLEA

(Esente da bollo ai sensi del comma 5 dell'articolo 82 del Dlgs 117/2017)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventuno del mese di luglio

(21 luglio 2022).

In Milano, nella casa in Via Cusani n. 10, alle ore 17,55.

Avanti a me, **GIUSEPPE GALLIZIA**, Notaio in Sant'Angelo Lodigiano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparsa la signora:

- **SACERDOTE LIA ROSA**, nata a Milano il 22 febbraio 1951, ivi domiciliata per la carica in Via Mameli n. 31, cittadina italiana.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione non riconosciuta

"ASSOCIAZIONE BAMBINI SENZA SBARRE (ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE)"

con sede in Milano, Via Mameli n. 31, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi 97317430151, partita IVA 04337620969, iscritta al REA al n. MI - 1808451

La comparente quindi, nell'indicata qualità, dichiara e dà atto che con avviso inoltrato a tutti gli aventi diritto nei modi previsti dal vigente statuto in data 11 luglio 2022, per oggi, in questo luogo e per le ore 17,45 è stata convocata in seconda adunanza, essendo andata deserta la prima, l'assemblea degli associati della predetta associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

* Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

* Adeguamento dello statuto

* Varie ed eventuali

A termini di statuto assume la presidenza dell'assemblea la comparente nell'indicata qualità e, previo accertamento di identità e legittimazione degli intervenuti, attesta;

- del Consiglio Direttivo oltre al Presidente i signori Floriana Battevi e Paola Covini in audio video conferenza;

- sono presenti tutti i sette associati (in presenza ed in audio-video conferenza) e precisamente i signori Lia Sacerdote, Floriana Battevi, Paola Covini, Edoardo Fleischner, Giuliano Martelli e Sergio Finzi, Marco Cabassi per delega ad Edoardo Fleischner,

dà altresì atto, anche al fine di documentare il rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento per i partecipanti alla riunione con mezzi telematici, che:

- è consentito al Presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione ad intervenire di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- è consentito di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

REGISTRATO A

LODI

Il 26 luglio 2022

al n. 5922 serie 1T

Euro 200,00

pertanto dichiara la presente assemblea validamente costituita a seguito della formale convocazione sopra citata e chiama me Notaio a redigere il relativo verbale.

Aderendo a tale richiesta, io Notaio do atto che l'assemblea si svolge come segue:

Il presidente, passando alla trattazione dell'ordine del giorno espone ai presenti la necessità di iscrivere l'Associazione nel Registro Unico del Terzo Settore e di richiedere per la stessa la personalità giuridica.

Per tale motivo presenta all'assemblea i seguenti documenti ai fini del deposito della documentazione richiesta nell'apposito Registro:

- a) certificazione bancaria rilasciata dalla Banca Etica in data 12 luglio 2022 che si allega sotto la lettera "A" con un saldo attivo complessivo di Euro 101.371,46 (centounomilatrecentosettantuno/46);
- b) attestazione sulla conformità del patrimonio dell'ente redatto dal dottor Vincenzo Montella che si allega al presente atto sotto la lettera "B";
- c) testo di statuto da presentare alla Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al fine di richiedere l'iscrizione dell'ente, statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "C"

L'assemblea quindi, all'unanimità dei voti palesemente espressi

DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo testo di statuto ai fini dell'iscrizione dell'Associazione presso il Registro Unico del terzo settore, modificando di conseguenza la denominazione dell'Associazione da ASSOCIAZIONE BAMBINI SENZA SBARRE (ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE) in ASSOCIAZIONE BAMBINI SENZA SBARRE - ENTE DEL TERZO SETTORE;
- 2) di richiedere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore come ente dotato di personalità giuridica;
- 3) di confermare tutti i componenti del Consiglio Direttivo che dureranno fino alla scadenze originariamente pattuite;
- 4) di delegare infine il Presidente dell'assemblea ad apportare al presente verbale ed allegato statuto le modifiche eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione, delegando il Notaio verbalizzante al deposito delle pratiche necessarie per l'iscrizione dell'ente al sopra detto Registro.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea é sciolta alle ore 20,45.

La comparente mi esonera dalla lettura di quanto allegato alle lettera "A" e "B".

Di quest'atto e dell'allagato statuto sotto la lettera "C" io Notaio ho dato lettura alla comparente, che lo approva.

Scritto da me e persone di mia fiducia su un foglio per quattro facciate fin qui e sottoscritto alle ore 21,00.

F.to LIA ROSA SACERDOTE

F.to GIUSEPPE GALLIZIA

Allegato "A" al rep 44068/23375

Spett.le
ASSOCIAZIONE BAMBINI SENZA
SBARRE
VIA MAMELI 31
20129 MILANO
C.F. 97317430151

Milano, 12 Luglio 2022

Oggetto: comunicazione

Con la presente confermiamo che il conto corrente

CODICE IBAN: IT43 C 05018 01600 000011330313

risulta intestato al nostro cliente ASSOCIAZIONE BAMBINI SENZA SBARRE dal 17/06/2010 e presenta un saldo disponibile pari a €101.371,46 alla data del 12 luglio 2022.

Distinti saluti,

BANCA POPOLARE ETICA s.c.p.a.
Filiale di Milano

 *popolare*
Banca Etica



Roberto Focchini

Allegato "B" al xep
44068/23375

ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEL PATRIMONIO MINIMO

Il sottoscritto dott. Vincenzo Montella nato a Napoli, il 24 gennaio 1969 e domiciliato a Saronno in Via Giuditta Pasta 23, Codice fiscale MNTVCN69A24F839M, iscritto all'Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli al numero 2576/2374, nonché Revisore Contabile iscritto al Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia al numero 97323, in relazione all'obbligo di attestazione di sussistenza del patrimonio minimo prevista per gli enti che intendono iscriversi al RUNTS a norma del D.Lgs 117/2017, Codice del Terzo Settore

ATTESTA e CERTIFICA

che l'Associazione Bambini senza sbarre Onlus con sede in Via Goffredo Mameli 31 Milano, codice fiscale 97317430151 e Partita IVA 04337620969 è dotata di un patrimonio minimo il cui valore alla data del 30 giugno 2022 è pari ad euro 107.975,29 (centosettemilanovecentosettantacinque/29) e che trova riscontro effettivo nella documentazione contabile fornita dagli Istituti di credito come di seguito analiticamente indicato:

- Banca Etica conto corrente numero 1699867/6 02 saldo euro 273,17;
- Banca Etica conto corrente numero 1133031/3 02 saldo euro 107.666,80;
- Unicredit conto corrente numero 000105603893 saldo euro 35,32.

Le voci costituenti il patrimonio sopra riportato sono state valutate secondo le regole dettate dall'articolo 2423 e seguenti del codice civile, nonché secondo le leggi in materia.

In fede.

Saronno 20 luglio 2022



Anna Rosa Leccese

Allegato "C" al N. 44068/23375 Rep.

STATUTO
ASSOCIAZIONE BAMBINI SENZA SBARRE - ENTE DEL TERZO
SETTORE

art. 1) Sede

L'Associazione ha sede in Comune di Milano.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

art. 2) Scopo e Attività Istituzionali

L'associazione intende operare in favore dei diritti dell'infanzia e più in particolare in favore di minori figli di madri e/o padri ristretti nella libertà o che versano in una condizione di svantaggio o per necessità collegate al mantenimento delle relazioni figli - genitori con particolare riferimento alla prevenzione e cura dei disturbi/disagi psicologici, relazionali e sociali anche derivanti dal rapporto figlio/genitore in stato di detenzione di uno o di entrambi i genitori. Intende inoltre operare per la tutela del diritto del figlio alla continuità del legame affettivo con la propria famiglia e per consentire al genitore il diritto/dovere di svolgere il proprio ruolo e/o di recuperare un'identità genitoriale persa o da ricostruire.

L'Associazione persegue quindi, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Dlgs 117/2017:

* Lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

* Lett. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

* Lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

* Lett. g) formazione universitaria e post-universitaria;

* Lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

* Lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

* Lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

* Lett. p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

* Lett. t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

* Lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

* Lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'associazione quindi di propone in particolare di:

- a) realizzare iniziative di sostegno psicopedagogico alla coppia genitore/figlio e di mediazione familiare in ambito penitenziario e sul territorio per le famiglie che vivono tale disagio;
- b) sviluppare progetti di solidarietà e di intervento sociale per sostenere il ruolo genitoriale, anche in detenzione, quali l'attivazione di gruppi di discussione, approfondimento e confronto terapeutico;
- c) promuovere e organizzare iniziative socio - educative rivolte ai minori e loro genitori in situazioni di ristrettezza della libertà per favorire la tutela dei diritti dei minori e/o dei loro genitori;
- d) organizzare ed attivare esperienza di auto- mutuo-aiuto atte a favorire il reciproco sostegno ed assistenza nella conduzione della cura domestica e familiare per ridurre il rischio di disagio psicologico attraverso il mantenimento della relazione genitoriale;
- e) promuovere iniziative di informazione al servizio delle famiglie anche attraversate da esperienze di carcerazione di un congiunto, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi;
- f) sensibilizzare la società civile sui diritti umani sanciti dalle convenzioni internazionali in favore di minori separati dai propri genitori affinché sia garantito loro il diritto alla genitorialità.

L'associazione potrà operare anche in collaborazione con altre Associazioni di settore, Enti Pubblici e privati ed istituzioni preposte che operino in ambito nazionale, comunitario ed internazionale.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

art. 3) Associati

Il termine associati indica le persone che condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura ed dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione, libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo facendone richiesta al Consiglio Direttivo il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di trarne copie ed estratti a spese dell'associazione.

art. 4) Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari

art. 5) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga oltre alle proprie generalità un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

art. 6) Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

art. 7) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) l'Organo di Controllo

art. 8) Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;

- approva il bilancio di esercizio (e il bilancio sociale)
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo dello Statuto,
- approva i regolamenti,
- delibera sullo scioglimento, trasformazione fusione e scissione dell'Associazione,
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo, dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione..

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 giorni.

Gli associati minorenni esprimono il voto attraverso i loro esercenti la responsabilità genitoriale.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 ogni 20 suoi associati con un massimo di 5 voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 deleghe, ovvero 5 deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione in sua mancanza dal componente più anziano di carica del Consiglio Direttivo, in mancanza dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla Legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto sul libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9) Consiglio Direttivo

A) Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati,
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati,
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale,
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione,
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili,

accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni; determinare l'impiego dei contributi, e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione,

- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso,
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni,
- Consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazione Temporanea di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate,
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti,
- promuovere e organizzare gli eventi associativi,
- tenere e mantenere aggiornati i libri dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio, consentendone l'esame da parte degli associati .
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri organi.
- il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 ad 11 determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è effettuata.

Sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionale,
- indipendenza da interessi che siano divergenti o configgenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente , eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri il loro posto spetta ai primi dei non eletti , in mancanza provvede l'assemblea; i consiglieri così nominati restano in carica per il medesimo periodo di carica dei consiglieri sostituiti .

Qualora venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio decade e l'assemblea provvede alla nomina di un nuovo consiglio.

In tal caso il Consiglio resta in carica sino alla sua sostituzione per la gestione ordinaria.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per

lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo, dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale: il consigliere che senza giustificazione non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2395 e 2409 del Codice Civile..

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475 ter del Codice Civile.

Al Consigliere che - per qualsiasi causa - sia venuto a mancare nel corso del periodo di durata in carica subentra il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea, in mancanza provvede l'assemblea.

Questi assume l'anzianità del Consigliere sostituito.

Il subentro è possibile fino ad un massimo di un terzo dei consiglieri; oltre tale limite il Consiglio Direttivo decade e l'Assemblea deve eleggere un nuovo Consiglio.

Il Consigliere che - senza giustificato motivo - risulti assente a tre riunioni consecutive del Consiglio è considerato dimissionario.

Art. 10) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 11) l'Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge ovvero qualora sia ritenuto opportuno l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale è composto di tre membri scelti fra persone non associate almeno una delle quali deve essere iscritta nell'apposito Registro dei Revisori Legali.

I componenti l'Organo di controllo durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo ; per ottenere ciò è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del c.c..

La funzione di componente l'organo di controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 12 Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di controllo; in tal caso i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di

proprietà dell'Ente provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Il Patrimonio è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Il valore del patrimonio deve essere mantenuto nella consistenza minima prevista dalla Legge, articolo 22 CTS.

Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite il Consiglio Direttivo o in caso di sua inerzia l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

C) Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di controllo possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Art. 14 Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si da conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale nei casi previsti dalla Legge deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art.15 Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del registro del terzo settore. (*cf. art. 9 CTS*).

F.to LIA ROSA SACERDOTE

F.to GIUSEPPE GALLIZIA

Certifico io notaio che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo e relativi allegati nei miei atti, muniti delle prescritte firme, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.
Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale